

MOBILITA' PER L'A.S. 2018/2019

LE PRECEDENZE DEL PERSONALE

- **CONIUGE DI MILITARE - VI PRECEDENZA**
- **CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NEGLI EE LL - VII PRECEDENZA**

NOTA BENE

Applicazione del sistema delle precedenze

Nel comma 3 dell'art. 13 sono precisate le seguenti **modalità di applicazione** delle precedenze nell'ambito delle diverse situazioni previste dal CCNI:

- ✓ Le precedenze sono riconosciute **solo per la mobilità volontaria** e non sono riconosciute per la riassegnazione della titolarità ai non perdenti posto a seguito di dimensionamento (*Art. 13, comma 3, lettera a*)
- ✓ Per la formulazione della **graduatoria di istituto** le precedenze sono riconosciute, e comportano l'esclusione dalla graduatoria, **solo per l'individuazione dei perdenti posto**, anche a seguito di dimensionamento, mentre non sono riconosciute (*Art. 13, comma 3, lettera b*) qualora la graduatoria venga utilizzata per altri fini, come per l'assegnazione della titolarità nell'ambito del dimensionamento (*art. 18*)
- ✓ Per l'attribuzione della **cattedra orario esterna** costituitasi ex novo (rif. art. 11 co. 7), ai beneficiari delle precedenze è riconosciuto il diritto all'esclusione dalla graduatoria d'istituto esclusivamente nei casi di cattedre tra scuole di comuni diversi (*Art. 13, co.3 lettera c*)

Nel comma 7 dell'art. 3, a seguito dell'introduzione dell'organico unico dell'autonomia scolastica è stato previsto che l'assegnazione ai posti disponibili ubicati in **comune diverso rispetto a quello sede di organico** è effettuata con i criteri definiti dalla **contrattazione d'istituto**, fatte salve le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli Organi collegiali e **salvaguardando le precedenze** previste all'art. 13 del CCNI.

Decadenza dalle precedenze

Nel comma 4 dell'art. 13 si precisa che per tutte le precedenze i beneficiari sono tenuti a comunicare, entro i **10 giorni antecedenti la chiusura delle aree**, l'eventuale venire meno delle condizioni che hanno dato diritto alla precedenza.

PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

PRECEDENZA VI

- ✓ La Legge n. 266/1999 all'art. 17 dispone: "*Il coniuge convivente del **personale in servizio permanente delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia, degli ufficiali e sottoufficiali piloti di complemento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** ... trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ha diritto, **all'atto del trasferimento, o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina**".*
- ✓ Con l'art. 2 della legge 86/2001, è stato previsto anche il diritto alla precedenza per l'assegnazione nel **domicilio eletto dal coniuge all'atto del collocamento in congedo**.
- ✓ Nel CCNI 2018/19 la precedenza è stata adeguata alla nuova legge sulle "**unioni civili**" (**art. 13, nota 8**)
- ✓ In applicazione delle disposizioni citate, precedenza è riconosciuta alle seguenti **condizioni**:
 - 1.** nei trasferimenti all'interno e verso la **provincia del comune**, o in mancanza di scuole richiedibili del comune vicinore, nel quale:
 - **il coniuge** o la parte dell'unione civile è stato **trasferito d'ufficio**
 - **il coniuge** o la parte dell'unione civile abbia eletto **domicilio all'atto del congedo**
 - 2.** che venga espressa come **prima preferenza**:
 - una o più scuole comprese nel comune di ricongiungimento prima di indicare scuole comprese in diverso comune
 - l'ambito corrispondente al comune di ricongiungimento, o alla parte di esso, prima di indicare altri ambiti della provincia.
 - 3.** che venga allegata alla domanda di trasferimento (*vedi OM*):
 - una **dichiarazione dell'ufficio** in cui presta servizio il coniuge, o la parte dell'unione civile, dalla quale risulti che lo stesso è stato trasferito nella nuova sede d'autorità;
 - una **dichiarazione personale** con la quale il **coniuge trasferito**, o la parte dell'unione civile, si dichiara **convivente con il richiedente**.
- ✓ Il CCNI prevede, inoltre, che qualora il trasferimento d'ufficio avvenga **dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande**, i beneficiari della precedenza possono presentare domanda di trasferimento entro i termini fissati per le comunicazioni al SIDI delle domande e dei posti.
- ✓ Dopo tali scadenze le esigenze di ricongiungimento possono essere esaminate solo in sede di **mobilità annuale**.

PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NEGLI ENTI LOCALI PRECEDENZA VII

✓ Al personale che ricopre cariche pubbliche negli enti locali **la precedenza è riconosciuta alle seguenti condizioni:**

1. **durante l'esercizio del mandato** (D.Lgs. n. 267/2000)
2. nei trasferimenti all'interno e verso la **provincia del comune** nel quale si espleta il mandato amministrativo
3. che venga espressa come **prima preferenza**:
 - una o più scuole comprese nel comune di mandato prima di indicare scuole comprese in diverso comune
 - l'ambito corrispondente al comune di mandato, o alla parte di esso, prima di indicare altri ambiti della provincia.

NOTA BENE

- **La precedenza è riconosciuta a:** *Sindaci anche metropolitani, Presidenti delle province, Consiglieri dei comuni anche metropolitani, Consiglieri delle province, componenti le Giunte comunali, metropolitane e provinciali, Assessori comunali e provinciali, presidenti, consiglieri e gli assessori delle comunità montane, ecc.*
 - **Al termine dell'esercizio del mandato**, poiché tale precedenza è riconosciuta limitatamente alla durata della carica istituzionale, il personale che abbia ottenuto il trasferimento avvalendosi della precedenza in questione, **rientra nella scuola o nell'ambito in cui risultava titolare prima del mandato** e, in mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.
- ✓ Per il riconoscimento della precedenza e per l'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei soprannumerari l'esercizio del mandato **deve sussistere entro i dieci giorni antecedenti il termine** ultimo di comunicazione al SIDI delle domande (**art. 13 comma 2 lettera b**)
- ✓ **Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto** per l'individuazione dei perdenti posto (**art. 13 comma 2 lettera a**) i beneficiari della **precedenza VII** titolari **nella stessa provincia** in cui si svolge il mandato e a condizione che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il loro coinvolgimento.